

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(185-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica,
nella seduta del 25 ottobre 1972 (V. Stampato n. 185)*

*modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati,
nella seduta del 22 marzo 1973 (V. Stampato n. 1055)*

**d'iniziativa dei senatori ARENA, GENOVESE, MAROTTA, SANTALCO, CAROLLO,
MAZZEI, SALERNO e GAUDIO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1973*

**Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti
nei concorsi notarili**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dal precedente articolo.

I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.

Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità.

Art. 3.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Identico.

Identico.

Art. 4.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

notai purchè non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.

Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.

Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parità di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro di grazia e giustizia ed è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

L'assegnazione è fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.